



La riforma dei versamenti tributari

Nell'ambito delle disposizioni attuative della Riforma fiscale, sulla G.U. 12.1.2024, n. 9 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 1/2024, c.d. "Decreto Semplificazioni adempimenti tributari", in vigore dal 13.1.2024.

Tra le misure previste si evidenzia l'introduzione di norme finalizzate a semplificare gli adempimenti connessi al pagamento dei tributi con riguardo anche alla riorganizzazione delle scadenze dei pagamenti. In particolare, le novità riguardano:

- la modifica della scadenza dei versamenti rateali;
- la modifica della soglia dei versamenti minimi IVA / ritenute alla fonte;
- l'addebito in conto di versamenti con scadenze future (124);
- il pagamento delle somme dovute con mod. F24 anche tramite PagoPA.

Scadenza versamenti rateali

L'art. 8 del D.Lgs 1/2024 modifica le modalità e i termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e/o acconto delle imposte.

A seguito delle modifiche apportate è prevista:

- l'eliminazione dell'opzione da parte del contribuente in sede di dichiarazione periodica, riconoscendo così il comportamento concludente attuato in sede di versamento;
- **l'estensione dal 30.11 al 16.12** del termine per "completare" il pagamento rateale.

A seguito delle modifiche apportate ad opera del comma 1, lett. b) del citato art. 8, con l'intento di unificare i termini di versamento rateale, è previsto che per tutti i contribuenti (titolari di partita iva e non) **i versamenti rateali devono essere effettuati entro il 16 di ciascun mese.**

Le predette novità sono applicabili a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 (mod. REDDITI / IRAP 2024). L'allungamento della rateizzazione trova applicazione anche per il versamento del saldo IVA 2023 (mod. IVA 2024).

Soglia versamenti minimi iva / ritenute alla fonte

L'art. 9 del Decreto in esame modifica:

- la disciplina dei versamenti minimi IVA /ritenute alla fonte, modificando la soglia all'interno della quale è possibile rinviare il versamento al periodo successivo;
- il calendario del versamento delle ritenute alla fonte sui corrispettivi dovuti dai condomini agli appaltatori.

Modifica versamenti iva

E' ora previsto **l'aumento da € 25,82 a € 100 del limite** al di sotto del quale è possibile rinviare il versamento IVA mensile/trimestrale al periodo successivo;

Tale versamento va effettuato comunque **entro il 16.12 dello stesso anno.**

Di conseguenza i versamenti relativi:

- ai mesi da gennaio a novembre (contribuenti mensili);
- ai primi 3 trimestri (contribuenti trimestrali);

di ammontare non superiore a € 100, sono comunque effettuati entro il 16.12 dello stesso anno.



Il nuovo limite non trova applicazione per il versamento dell'acconto IVA (importo minimo € 103,29) e per il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale (importo superiore a € 10).

Modifica versamenti ritenute alla fonte

E' ora previsto, con riferimento alle ritenute alla fonte relative alle seguenti categorie reddituali:

- redditi di lavoro autonomo / altri redditi di cui all'art. 25, DPR n. 600/73;
- provvigioni inerenti a rapporti di commissione / agenzia / mediazione / rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari di cui all'art. 25-bis, DPR n. 600/73;

di importo non superiore a € 100, che il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo, ma comunque entro il 16.12 dello stesso anno.

Il versamento delle ritenute operate a dicembre va effettuato entro il 16.1.

Addebito in conto versamenti con scadenze future (I24)

L'art. 17 del Decreto in esame prevede che in presenza di versamenti ricorrenti, rateizzati e pre-determinati di imposte / contributi / altre somme tramite il mod. F24 (ad esempio, la rateazione dei versamenti in autotassazione / il pagamento degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni), è possibile inviare in unica soluzione tutti i mod. F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze, mediante autorizzazione preventiva all'addebito in conto.

Pagamento somme dovute con mod. F24 mediante PagoPA

L'art. 18 del Decreto in esame prevede che, per i versamenti di imposte / contributi / altre somme mediante il mod. F24, il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma PagoPA. Le modalità applicative della predetta disposizione sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, sentito il MEF.

La nuova disposizione riguarda, ad esempio, il pagamento di deleghe conferite in via telematica all'Agenzia delle Entrate, ovvero il pagamento di importi predeterminati mediante avviso.

Busto Arsizio (VA), 25 gennaio 2024